



COMUNE DI BARRALI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI BARRALI PER IL PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2025 E PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027.

CIG B5021F157B

Ente appaltante: Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, via Luigi Einaudi 10, 09040 Serdiana, www.unionecomuniparteolla.ca.it, PEC: lavori.parteolla@pec.it.

Ente Committente: è il Comune di Barrali, Provincia Sud Sardegna, Settore Affari Generali, Via Cagliari, 09040 Barrali, www.comune.barrali.ca.it, posta elettronica: aagg@comune.barrali.ca.it, PEC: protocollo.barrali@pec.comunas.it.

PREMESSE

Con determina a contrarre dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 259 del 27/12/2024, ha disposto di provvedere alla indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrali per il periodo febbraio/giugno 2025 e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale n. 65 del 10 marzo 2020 (in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici mediante “richiesta di offerta”(RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Regione Sardegna CAT SARDEGNA.

E’ prevista per l’apertura delle offerte l’applicazione dell’ “inversione procedimentale” di cui all’art. 107, comma 3 del Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://www.sardegnaecat.it>

Le Imprese interessate alla procedura dovranno obbligatoriamente abilitarsi al Portale SardegnaCAT.

CIG B5021F157B

La durata del procedimento prevista è pari a 30 giorni dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del codice.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice dei contratti pubblici, è la dott.ssa Deborah Melis, indirizzo mail: aagg@comune.barrali.ca.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Antonio Ibba indirizzo mail: ibba.antonio@unionecomuniparteolla.ca.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS–electronicIDentificationAuthentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma SardegnaCAT da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti "Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale", "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e negli ulteriori documenti consultabili e scaricabili agli indirizzi:
 - https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/servizi_imprese.jst
 - https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst,
 - nonché ai requisiti tecnici riportati all'indirizzo: <https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma,

della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della seguente strumentazione tecnica ed informatica:

- a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- b) la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale SardegnaCAT all'indirizzo: <https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SardegnaCAT.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso la registrazione alla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate:

- compilando il FORM online “Richieste di supporto e chiarimenti per le Imprese” presente all'indirizzo <https://www.sardegna.cat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>;
- contattando numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00);
- inviando una email all'indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale d'appalto;
- 4) Documento di gara unico europeo;
- 5) Schema di domanda di partecipazione;
- 6) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa
- 7) Patto di integrità Comune di Barrali;
- 8) Patto di integrità Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano;
- 9) Progetto;
- 10) Modello Offerta economica e dichiarazioni;
- 11) Elenco del personale;
- 12) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti);
- 13) Planimetrie: 13_1 Planimetria Scuole Elementari, 13_2 Planimetria Scuole Infanzia, 13_3 Planimetria Scuole Medie;
- 14) Dichiarazione assolvimento del bollo;
- 15) Schema pre-contratti di fornitura alimenti km 0
- 16) Tracciabilità;

La documentazione di gara è disponibile sul CAT Sardegna e sul sito internet dell'Unione dei Comuni del

Parteolla e Basso Campidano www.unionecomuniparteolla.ca.it – amministrazione trasparente - sezione bandi di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il CAT Sardegna, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in forma anonima mediante la messaggistica del CAT Sardegna.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le richieste di informazioni e chiarimenti devono pervenire esclusivamente con le modalità sopraindicate. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle riportate nel presente paragrafo. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara.

Nell'ambito del presente disciplinare si intendono per "Istruzioni di gara", il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nella quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione delle offerte.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

I concorrenti sono tenuti a indicare l'indirizzo PEC in sede di iscrizione alla Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora

costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. La comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopraindicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la sua entità è tale da permettere la partecipazione alle microimprese e alle piccole e medie imprese. L'appalto non è stato altresì suddiviso in lotti in ragione dell'unitarietà dell'oggetto dell'appalto e delle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica entro cui le prestazioni dovranno essere svolte.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Barrali per la durata di 30 mesi</i>	55524000-9	P	€ 141.551,75
A) Importo a base di gara				€ 141.551,75
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 417,82
A)+ B) Importo complessivo				€ 141.969,57

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera pari ad € 66.354,30 per tutto il periodo dell'appalto

Ai fini del calcolo del costo del personale è stato assunto come riferimento il Costo orario del lavoro presente nel CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - Comparto Pubblici Esercizi, Commercio triennio 2018-2021, "Ristorazione collettiva" sottoscritto in data 8 febbraio 2018.

Si è quindi moltiplicato il costo orario tabellare rispetto ai livelli di inquadramento del personale, per il monte ore necessario. Il riferimento per il calcolo è costituito dalle tabelle approvate con il citato DM 44/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore personale – Comparto ristorazione collettiva.

L'Appaltatore dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori.

Il concorrente dovrà formulare un "ribasso complessivo" a norma dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera.

Prima dell'aggiudicazione, verranno confrontare i costi parametrici sopra indicati e i costi del concorrente. Ove i costi parametrici siano superiori a quelli indicati dal concorrente, lo stesso concorrente dovrà essere chiamato a giustificare gli stessi.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale e con la contribuzione dell'utenza.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 417,82, restando, peraltro, immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

La Ditta dovrà offrire un ribasso che dovrà essere applicato al costo del singolo pasto pari a € 6,78 (esclusi gli oneri della sicurezza) IVA esclusa.

PROSPETTO ECONOMICO DESCRIZIONE IMPORTO

PERIODO	COSTO IVA ESCLUSA	COSTO IVA INCLUSA
Febbraio/Giugno 2025 A.s. 2025/2026 2026/2027	€ 141.969,57	€ 147.648,35
Rinnovo per ulteriori due anni scolastici art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023	€ 111.601,74	€ 116.065,81
TOTALE	€ 253.571,31	€ 263.714,16

3.1 DURATA

L'appalto avrà inizio il 1 febbraio 2025 o in data successiva che l'Amministrazione Comunale si riserva di comunicare e con scadenza il 30.06.27 a conclusione dell'anno scolastico 2026/2027.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto per i due anni scolastici successivi.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8, D.lgs 36/2023 è prevista l'esecuzione del servizio in via di urgenza, prima della stipula del contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

A norma dell'art. 60 D.Lgs.36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di durata del contratto. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo (l'indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI)).

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore

l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete–contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti

per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato

o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili

alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 141.551,62, IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Personale: Il Cuoco dovrà avere un'esperienza professionale specifica nel settore oggetto dell'appalto "ristorazione scolastica", di almeno 1 anno. L'esperienza professionale dovrà essere documentata al Comune all'atto dell'ingresso in servizio.

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 o più servizi analoghi al servizio di ristorazione collettiva per enti pubblici e/o privati, di importo totale complessivo minimo pari a € 55.389,16

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'elenco di tutti i servizi di ristorazione collettiva prestati e fatturati a favore di privati, enti o amministrazioni pubbliche con indicazione delle date e relativi contratti, beneficiari (pubblici o privati), importi fatturati (IVA esclusa).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione di servizio mensa scolastica deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso;

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario

l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si applica in ogni caso l'art. 119 Codice Appalti.

9. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – Comparto Pubblici esercizi, commercio triennio 2018-2021, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

Il concorrente deve allegare un Piano di assorbimento, che non costituisce oggetto di valutazione, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del piano di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e costituisce manifesta volontà di proporre un'offerta condizionata, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato ELENCO PERSONALE”.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto (secondo quanto disposto dall'art. 14, c. 4 del D.Lgs n. 36/2023) a garanzia dell'offerta e precisamente di importo pari ad € 2.839,39. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione, ai sensi dell'art. 106, 2 c., è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con versamento effettuato al seguente conto corrente acceso presso la tesoreria comunale Banco di Sardegna codice IBAN IT76X0101544000000070648333 intestato a Comune di Barrali Servizio di Tesoreria, specificando nella causale di versamento “APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA”;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impres.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o 15 consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in

fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle certificazioni tra quelle previste all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario si obbliga a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 117 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Il sopralluogo risulta particolarmente importante in ragione dell'attività richiesta: produzione dei pasti in loco. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Il sopralluogo dei siti interessati dal servizio, dovrà avvenire previa richiesta utilizzando esclusivamente la Piattaforma indicando il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13.00 del giorno **20 gennaio 2025**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni lavorativi di

anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-deipagamenti-di-anac>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, che dovrà essere stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione prodotta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente

disciplinare.

L'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 27/01/2025 ore 9:30

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel Disciplinare telematico di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti documenti:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- a) accedere al Portale www.sardegnaecat.it;
- b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
- c) accedere all'area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;
- d) accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
- e) cliccare sull'evento di interesse;
- f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”.

Per una completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda al documento denominato “Istruzioni di gara”.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (formato zip o rar).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la

data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni presenti nella Sezione Busta di Qualifica – Documentazione Amministrativa, DGUE e domanda di partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che

compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 comma 1 lett. b) del Codice, non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione.

La busta di qualifica contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella sezione denominata “Documentazione amministrativa” a pena di esclusione, fatto salvo il soccorso istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

- Domanda di partecipazione ed eventuali procure;
- DGUE - Documento di gara unico europeo;
- Garanzia provvisoria;
- Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- Ricevuta pagamento imposta di bollo;
- Capitolato firmato digitalmente dall'operatore economico per accettazione;
- Patto di Integrità approvato con la deliberazione della giunta comunale n 107 del 17/11/15 sottoscritto dal Comune di Dolianova, firmato digitalmente dall'operatore economico per accettazione,
- Patto di Integrità dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, firmato digitalmente dall'operatore economico per accettazione,

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “Domanda di Partecipazione”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei

provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare il Patto di integrità del Comune di Dolianova;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione G.C. (Giunta Comunale) n. 7, del 24/01/14, mentre dà atto che, sul sito dello stesso Comune, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, all'indirizzo internet:
“http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_dolianova/010_dis_gen/020_att_gen/”, è liberamente disponibile e scaricabile il D.P.R. 16/04/2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”, provvedimenti entrambi che s'impegna in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la competente Prefettura oppure di aver presentato domanda di

iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la competente Prefettura;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- che l'indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 101, del D.lgs. n. 36/2023 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo

procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma".

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

A scopo acceleratorio, l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La busta B "Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi/forniture offerti. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, costituita da una descrizione delle caratteristiche organizzative e qualitative del servizio, sulla base di quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegato relativo alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari, nonché con specifico riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione, di cui alle tabelle riportate al successivo punto 18 suddivise nei seguenti gruppi

- a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori

dell'agricoltura sociale;

b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57 del codice degli appalti;

c) della qualità della formazione degli operatori.

La relazione tecnica dovrà contenere una descrizione (redatta in lingua italiana in un massimo di 20 pagine-facciate compresi eventuali allegati, esclusi indice, copertina), in formato A4, stile chiaramente leggibile, carattere (tipo carattere "Arial") con dimensione non inferiore a 11, proporzione spaziatura caratteri "100%" (standard), spaziatura caratteri non inferiore a "normale", interlinea singola, margine superiore minimo 2,5 cm, margine inferiore minimo 2,0 cm, margini destro e sinistro minimo 2,0 cm, di tutti gli elementi che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, dalla quale si possano evincere chiaramente i punti riportati all'art. 18.1 del presente Disciplinare. In caso di superamento di tale limite la Commissione non procederà alla valutazione delle pagine eccedenti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica sulla Piattaforma.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è firmata con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

La busta C) offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara "Offerta economica", ai sensi dell'art. 108, comma 9 D.Lgs. n. 36/2023, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale offerto sul prezzo del singolo pasto pari a € 6,78, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza (0.02 €/pasto) dovuti a rischi da interferenze.

Verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il concorrente, nel caso dichiarare costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiarare un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.Lgs. citato.

Il prezzo complessivo offerto non potrà eccedere la base d'asta indicata nel presente Disciplinare, pena l'esclusione della procedura. Tutti gli importi dell'offerta economica dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere e, in caso discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, sarà considerato valido il valore in lettere.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a porre la massima attenzione nell'indicare correttamente il ribasso unico percentuale offerto, al fine di evitare contraddizioni/discordanze.

In ogni caso, i prezzi offerti dovranno essere espressi e comunque si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N o	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI I Q MAX	PUNTI I T MAX
1	POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE DERRATE ALIMENTARI Relativamente al quantitativo previsto dai CAM si premierà l'impegno a fornire prodotti Biologici a Chilometro zero e/o filiera corta (quali ad es. i prodotti biologici forniti dalle aziende iscritte nell'elenco di operatori economici interessati a divenire fornitori di alimenti per i gestori della ristorazione collettiva sostenibile https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=450681&v=2&c=7683). Saranno oggetto di valutazione unicamente quelle offerte che riporteranno l'elenco dettagliato delle derrate alimentari biologiche fornite da produttori a chilometro zero e/o filiera corta con allegati i pre-accordi (contratti) sottoscritti con le aziende fornitrici. Utilizzare la scheda "Allegato A" di seguito allegata ed unicamente le materie prime ivi elencate	20	1.1	Ortaggi e Frutta Utilizzare la scheda "Allegato A" Verrà assegnato un punteggio di 1 punto per ciascun prodotto fino a un massimo di 10 punti all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti Biologici da Chilometro zero e/o filiera corta relativamente al quantitativo previsto dai CAM (biologico 50% in peso; almeno un'altra somministrazione o bio o SQNPI)		10	
			1.2	Legumi e cereali Utilizzare la scheda "Allegato A" Verrà assegnato un punteggio di 1 punto per ciascun prodotto fino a un massimo di 5 punti all'offerente che		5	

				dimostri il proprio impegno a fornire prodotti Biologici da Chilometro zero e/o filiera corta relativamente al quantitativo previsto dai CAM (biologico 50% in peso)			
		1.3	carne bovina Verrà assegnato un punto all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti Biologici da Chilometro zero e/o filiera corta relativamente al quantitativo previsto dai CAM (50% in peso bio; 10% in peso o bio o SQNZ o “benessere animali in allevamento” e “senza antibiotici”; o DOP o IGP o “prodotto di montagna”)		1		
		1.4	carne avicola Verrà assegnato un punto all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti Biologici da		1		

				Chilometro zero e/o filiera corta relativamente al quantitativo previsto dai CAM (20% in peso biologica; le restanti “rurale in libertà”; “rurale all’aperto” e “senza antibiotici”).)			
			1.5	carne suina Verrà assegnato un punto all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti Biologici da Chilometro zero e/o filiera corta relativamente al quantitativo previsto dai CAM (10% in peso biologica o SQNZ o “benessere animale...” e “alimentazione priva di antibiotici”)		1	
			1.6	Pelati, polpa e passata di pomodoro Utilizzare la scheda “Allegato A” Verrà assegnato un		1	

				punto all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti Biologici da Chilometro zero e/o filiera corta relativamente al quantitativo previsto dai CAM (33% in peso biologico)			
			1.7	Olio Utilizzare la scheda "Allegato A" Verrà assegnato un punto all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti Biologici da Chilometro zero e/o filiera corta relativamente al quantitativo previsto dai CAM (40% in capacità l'olio extravergine di oliva biologico)		1	
2	Fornitura di alimenti a Km zero della Sardegna oltre la quota CAM (quali ad es. i prodotti biologici forniti dalle aziende iscritte nell'elenco di operatori economici interessati a divenire fornitori di alimenti per i gestori della ristorazione collettiva sostenibile https://www.sardegnaagricoltura.it/	10		Verrà assegnato un punteggio di 1,0 punti per ciascun prodotto fornito da produttori a chilometro zero offerto fino a un massimo di 10		10	

	index.php?xsl=443&s=450681&v=2&c=7683). Saranno presi in considerazione prodotti a chilometro zero e/o filiera corta, relativi all'elenco materie prime di cui all'allegato A, pertinenti il menù adottato e per i quali siano allegati i pre-accordi (contratti) sottoscritti con le aziende fornitrici.			punti (Per la quota di eccedenza rispetto ai quantitativi previsti dai CAM i prodotti dovranno essere offerti tutti i giorni previsti dal menu')			
4	Progetto di educazione alimentare Le attività del progetto di educazione alimentare e sostenibilità dovranno essere descritte dettagliatamente. Il progetto includerà obbligatoriamente un preciso cronoprogramma delle attività proposte. Massimo 80 righe	10		Descrizione del piano di educazione alimentare disciplinato dall'art. 9 del capitolato da sviluppare nel corso della durata del contratto, che promuova, ricercando la collaborazione con la ASL, l'Agenzia Laore Sardegna e altri enti, l'educazione alimentare negli alunni, insegnanti e genitori: elaborazione di un piano di educazione alimentare comprendente gli indicatori di risultato ed un preciso cronoprogramma.	10		

				La valutazione terra' conto della chiarezza della descrizione del progetto, dell'adeguato livello di dettaglio nonché della coerenza col capitolato.			
5	Verifica della qualità delle prestazioni con particolare riferimento alla conformità degli standard previsti dai CAM e dall'offerta tecnica Metodi/procedure adottate per rilevare il livello di qualità complessiva del servizio Massimo 60 righe	10		Il concorrente deve, al fine di assicurare la corretta organizzazione del servizio, il rispetto di quanto previsto dai CAM, dal capitolato e dalla offerta tecnica (con particolare riferimento alle “Politiche Di Approvvigionamen to Delle Derrate Alimentari”) presentare un progetto tendente ad evidenziare: 1) procedure e strumenti per la verifica dei livelli di qualità del servizio; 2) definizione degli indicatori; 3) reportistica prodotta; 4)	10		

				relazioni con il Comune; 5) modalità di attivazione di possibili azioni preventive e di possibili azioni correttive volte a ripristinare la qualità del servizio. La valutazione terra' conto della chiarezza della descrizione del progetto, dell'adeguato livello di dettaglio e della coerenza col capitolato .			
6	Schema organizzativo / piano operativo del servizio Massimo 60 righe	20		Il concorrente deve indicare in modo tabellare l'organigramma del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, distinto per singola scuola, da cui risulti: 1) il numero di risorse impiegate; 2) le funzioni e i compiti attribuiti a ciascuna risorsa; 3) la presenza oraria dei singoli lavoratori sui	20		

				giorni della settimana Il concorrente deve presentare altresì un progetto volto a descrivere le modalità organizzative del personale ispirate ai criteri di efficacia e di efficienza del servizio. La valutazione terra' conto altresì della chiarezza della descrizione del progetto, dell'adeguato livello di dettaglio e della coerenza col capitolato.			
7	Piano di formazione e aggiornamento del personale. Massimo 60 righe	10		Modalità e tempi di attuazione del piano di formazione e di aggiornamento da attuare nei confronti del personale impiegato ad esclusione di quanto previsto per legge in materia di sicurezza. La valutazione terra' conto della chiarezza della	10		

				descrizione del progetto, dell'adeguato livello di dettaglio e della coerenza col capitolato.			
8	Progetto di prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari e riduzione dei rifiuti Massimo 60 righe	10		La presente parte del progetto dovrà prevedere ed indicare come la Ditta provvederà a: ➤ Donare il cibo non servito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale,; ➤ Ulteriori modalità di recupero della frazione umida. ➤ Soluzioni atte a conseguire la riduzione della rimanente tipologia di rifiuti e/o imballaggi La valutazione terra' conto altresì della chiarezza della descrizione del progetto, dell'adeguato livello di dettaglio e della coerenza col capitolato .	10		

TOTALE	90			60	30	
--------	----	--	--	----	----	--

ALLEGATO A

POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE DERRATE ALIMENTARI:

<i>Ortaggi e Frutta</i>	<i>Legumi e cereali</i>	<i>carne</i>	<i>Altri prodotti</i>
1) Patate 2) Carote 3) Cipolle 4) Pomodori 5) Insalata 6) Zucchine 7) Fagiolini 8) Finocchi 9) Agrumi 10) Mele 11) Pere 12) Meloni	1) Pasta di grano duro 2) Gnocchi 3) Pane 4) Farina di grano tenero 5) Riso 6) Lenticchie 7) Ceci	1) Bovino 2) Suino 3) Avicola	1) Pelati, polpa e passata di pomodoro 2) Uova in guscio 3) Olio evo 4) Formaggio dolce 5) Mozzarella 6) Prosciutto cotto 7) Formaggio grattugiato

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA:

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI ELEMENTI DI CUI ALLA COLONNA "D" :

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo *"attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario"*.

I coefficienti sono determinati per ogni criterio o sub-criterio attraverso la media dei punteggi, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati nonché sulla base dei seguenti criteri: chiarezza, esaustività, coerenza col capitolato, realizzabilità e concretezza.

Verrà attribuito da ogni commissario un punteggio variabile da 0 a 1, da valutare in base alla documentazione presentata ad ogni criterio o sub criterio della precedente tabella.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sub criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

1 = Ottimo

0,90 = Buono
 0,8 = Discreto
 0,7 = Adeguato
 0,60 = Sufficiente
 0,5 = Mediocre
 0,40 = Insufficiente
 0,3 = Scarso
 0 = Assente- completamente negativo

GIUDIZIO	CRITERI METODOLOGICI
ASSENTE	Trattazione del tutto assente o contraddistinta da una inesistente trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione
SCARSO	Trattazione gravemente lacunosa contraddistinta da una scarsa trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione.
INSUFFICIENTE	Trattazione che presenta alcune lacune o non del tutto rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta da una insufficiente trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione.
MEDIOCRE	Trattazione completa ma appena esauriente delle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta da una eccessiva scarsa trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione
SUFFICIENTE	Trattazione sufficientemente completa rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione.
ADEGUATO	Trattazione adeguata rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una più che sufficiente trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione.
DISCRETO	Trattazione discreta rispetto alle esigenze della

	Stazione Appaltante contraddistinta da discreta trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione.
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una buona trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione
OTTIMO	Il parametro preso in esame viene giudicato ottimo. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A.. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le ottime caratteristiche di offerta prestazionale

Si procederà poi:

A calcolare la media aritmetica dei punteggi attribuiti ad ogni criterio o sub criterio dai commissari.

I coefficienti così calcolati costituiranno i coefficienti V(a) per ogni criterio o sub criterio.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il ribasso più alto.

Il ribasso dovrà essere applicato al costo del singolo pasto pari a € 6,41(di cui non soggetti a ribasso € 0,01 per oneri sicurezza ed € 2,29 per spese del personale) iva esclusa.

Il suddetto prezzo costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.

Pertanto la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Punteggio massimo attribuibile = 5 punti

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = punteggio criterio di valutazione a;

Pb = punteggio criterio di valutazione b;

.....

Pn = punteggio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

La prima sessione ha luogo il giorno 05/08/2024, alle ore 11:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La procedura sarà effettuata in forma telematica e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Trattandosi di procedura interamente telematica non sono previste sedute pubbliche.

La gestione telematica della gara offre la sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte, permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce

l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura; l'affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa.

Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche), per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti che offre (TAR Napoli, 22.03.2022 n. 1905). Così in senso conforme: Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2021, n.1700; cfr. anche Consiglio di Stato Sez. III 20 gennaio 2021, n. 627, Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8333; Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n.7039; Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5377.

Nello specifico le operazioni di gara si svolgeranno secondo il "Manuale - impostazione e svolgimento gare telematiche" redatto dalla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza e disponibile sul sito <https://www.sardegnaecat.it>.

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, utilizza la inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice.

Pertanto si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, nonché all'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte ed infine, all'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione del concorrente primo in graduatoria

Il Responsabile del Procedimento di gara provvederà, dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte su Sardegna CAT:

- ad **aprire** le "Buste di Qualifica" di tutti i concorrenti **senza esaminarle nel merito**;
- a **congelare** la valutazione di qualifica.

Le suddette operazioni sono necessarie per passare all'esame, sulla piattaforma Sardegna CAT, delle **Buste Tecniche e Economiche**.

L'esame di *merito* delle Buste di Qualifica sarà effettuato per ultimo, secondo quanto previsto al punto 23.

Le eventuali sedute pubbliche per l'apertura delle offerte tecniche, la lettura dei punteggi delle offerte tecniche e l'apertura delle offerte economiche saranno comunicate ai concorrenti tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica)

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del

contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Le procedure di gara avverranno tutte attraverso la piattaforma elettronica SardegnaCAT.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 0.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 0.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.

b) del Codice -i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che prevedono un costo del lavoro inferiore ai minimi salariali del contratto collettivo applicato dall'operatore economico.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa si procede alla verifica; qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP con il supporto della commissione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Redatta la graduatoria a seguito dell'esame della documentazione tecnica e economica e verifica dell'eventuale offerta anomala, il Responsabile del Procedimento di gara dispone il controllo della completezza della documentazione amministrativa presente nella "BUSTA DI QUALIFICA" del primo classificato.

Procede in particolare a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

La stazione appaltante può procedere in qualunque momento ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016).

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a scorrere la graduatoria procedendo alle verifiche nei termini sopraindicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, aggiudica l'appalto entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla

segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopradetti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con l'esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 1117 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” o in altra forma.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;

2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

A tale riguardo, si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'impresa che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione;

3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento;

4. il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Barrali;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.);

5. il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Barrali, che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."

I diritti spettanti all'interessato sono quelli disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati;

Responsabile per la prevenzione dei dati (DPO): Avv. Ivan Orrù, in forza di stipulazione di contratto di servizio.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Presidente dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.

L'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Il Rup della procedura di gara

(Ing. Antonio Ibba)